Anno II — Lunedì 24 giugno 1867 — 589 — Num. 149

GIORNALE DI UDINE

POLITICO - QUOTIDIANO

Ufficiale pegli Atti giudiziari ed amministrativi della Provincia del Friuli.

Esce tutti i giorni, eccettuati i festivi — Costa per un anno anticipate italiane lire 32, per un semestre it. lire 16, per un trimestre it. lire 8 tanto pei Soci di Udine che per quelli della Provincia e del Regno; per gli altri Stati sono da aggiungersi le spese postali — I pagamenti si ricevono solo all'Ufficio del Giornale di Udine in Mercatovecchio dirimpetto al cambia-valute P. Masciadri N. 934 rosso I Piano. — Un numero separato costa centesimi 10, un numero arretrato centesimi 20. — Le inserzioni nella quarta pagina centesimi 25 per linea. — Non si ricevono lettere non affrancate, nè si restituiscono i manoscritti. Per gli annunci giudiziarii esiste un contratto speciale.

Col primo luglio p. v.

S'APRE UN NUOVO PERIODO D'ASSOCIAZIONE

per il

GIORNALE DI UDINE

politico - quotidiano

con telegrammi diretti

dell'AGENZIA STEFANI.

Prezzo d'associazione per il trimestre luglio, agosto, settembre, it. lire 8 per tutto il Regno.

Il Giornale di Udine *ebbe tante prove di benevolenza dai suoi numerosi Soci e Lettori che la Redazione, per corrispondervi, ha pensato di allargarne il programma. A ciò è anche confortata dai molti gentili scrittori che hanno data promessa di collaborarvi.*

Ogni numero dunque del Giornale di Udine *comprenderà: a) un diario sui fatti più salienti della politica, con commenti dedotti specialmente dalla stampa estera; b) articoli originali sulle questioni internazionali od interne, ovvero di educazione politica; c) un sunto della più prossima seduta del Parlamento; d) un estratto degli Atti ufficiali per quanto hanno efficacia generale nel Regno, ovvero risguardano in ispecialità la nostra Provincia; e) tutti gli Atti ufficiali delle Autorità governative; f) le più recenti notizie politiche attinte ai giornali di ogni lingua; g) una quotidiana corrispondenza da Firenze, e lettere periodiche dall'Austria, da Trieste e Istria, e dalle principali città d'Italia; h) un gazzettino commerciale almeno due volte per settimana, e ogni giorno i movimenti delle principali Borse interessanti la nostra Piazza; i) un' appendice contenente scritti su varii argomenti tanto scientifici che letterarii, cenni bibliografici, biografie d' illustri uomini politici, racconti originali, lavori statistici, e quanto particolarmente può servire ad illustrazione della Provincia del Friuli.*

Il Giornale di Udine *inserisce metodicamente gli Atti della Deputazione provinciale e del Municipio di Udine, ed ha corrispondenti in tutti i Distretti friulani; inserisce anche gli Editti dell'Autorità giudiziaria, e gli annunzi e resoconti della Camera di commercio, e di tutte le Società esistenti nella Provincia.*

Il Giornale di Udine *accoglie anche articoli comunicati di opinioni diverse da quelle manifestate da' suoi Redattori, purchè dettati nella forma conveniente e sotto la speciale responsabilità di chi li scrive.*

Per le esposte indicazioni è chiaro come il Giornale di Udine *aspiri ad effettuare il concetto d'un vero Giornale provinciale, rispondente cioè agli odierni bisogni civili, offerendo a chi lo legge, con molto risparmio di tempo e di spesa, quanto di più importante trovasi nella stampa italiana ed estera, e quanto possa esprimere lo sviluppo della vita pubblica nel nostro paese.*

Udine, 23 giugno

Non si può negare che il rifiuto della Sublime Porta di accedere alle domande delle potenze garanti circa agli affari di Candia, non sia giustificato sotto l'aspetto della propria conservazione. Ammesso di fatto una volta simile intervento, a favore dei Candiotti, essa non potrebbe negarlo in avvenire qualora in altre provincie del crollante impero si rinnovassero i fatti di Candia. E che ciò possa accadere, lo provano, oltre alle frequenti notizie che si ricevono di moti in Tessaglia, quelle che ci reca il *Wanderer* circa agli ultimi avvenimenti in Bulgaria. Secondo il detto giornale l'insurrezione in questo paese ha preso proporzioni colossali, ed i turchi a stento resistono in una guerra di imboscate ove son costretti a star sempre sulla difensiva.

D'altra parte le autorità incrudeliscono sulle popolazioni sicchè a Liston solo, più di 300 cittadini sono arrestati, e l'irritazione dei Bulgari è al colmo.

Frattanto il Sultano è in viaggio per Parigi, scortato per onore dalle flotte italiana e francese nel Mediterraneo. È probabile che i Candiotti pagheranno in certo modo le spese del viaggio: poichè difficilmente Napoleone III vorrà disturbare il suo augusto ospite, parlandogli in favore dei sudditi ribelli.

Una notizia che va aquistando ogni giorno più fondamento è quella che il Papa voglia tenere un concilio ecumenico pel dicembre 1868 o pel gennaio del 1869. A questo proposito la clericale *Union* di Parigi soggiunge: « Noi crediamo infatti che questa convocazione, la quale era da lungo tempo nel pensiero del santo padre, siasi annunziata ad alcuni vescovi e che avrà luogo all'epoca indicata dal telegrafo. Sarà uno dei più lieti e grandi avvenimenti dell'epoca nostra. »

E la *France* dice:

« Abbiamo recentemente riferita la notizia della convocazione d'un concilio ecumenico.

« Questa notizia si trova in un gran numero di corrispondenze ordinariamente ben informate, e prende ogni giorno maggior credito. Un prelato francese in una recente lettera pastorale, ne parla come d'un voto che appartiene alla saggezza della Santa Sede di esaudire in tempo opportuno. Parecchi giornali religiosi approvano quest'idea e considerano la convocazione di un concilio come il più bell'atto del pontificato di Pio IX.

« Si assicura che in una delle riunioni che si terranno a Roma per le feste del centenario il Santo Padre annunzierà egli stesso questo grande avvenimento ai vescovi dell'orbe cattolico. »

Il signor De Beust vuole realizzare l'ideale del governo costituzionale nella speranza che venga il giorno in cui si possa domandare *la liberté comme en Autriche.* Egli ha presentato il progetto sulla responsabilità ministeriale. Eccone il sunto: I ministri sono sottoposti al diritto comune per i crimini e delitti puniti da questo diritto; sono inoltre responsabili davanti alla Camera, per le violazioni alla Costituzione. La Camera sola può, in quest'ultimo caso, metterli in accusa, su proposta firmata da quaranta membri almeno ed approvata da almeno due terzi dei votanti. I ministri accusati compariscono davanti una Corte di giustizia composta di dodici membri della Camera dei Signori, e l'accusa è sostenuta da una Commissione di cinque membri nominati dalla Camera dei deputati. In caso di condanna il colpevole sarà sempre punito coll'espulsione dal Ministero: potrà essere destituito da ogni ufficio pubblico, ed anche secondo il caso obbligato a pagare un'indennità. L'imperatore non potrà far grazia al ministro condannato, se non gliene faccia domanda la Camera dei deputati. — Senza dare molta importanza a questo progetto, è innegabile tuttavia che esso si presenta sotto un aspetto di semplicità che lo dimostra ispirato dal desiderio di farne una seria guarentigia contro il dispotismo.

Il patriarca delle Indie è partito per Roma ove annunzierà al Papa la visita della regina Isabella di Spagna con un dono di 25 milioni di *reali* (6 a 7 milioni di lire it.) per Sua Santità. S. M. cattolica conosce a quanto si vede, il modo di essere ben accetta: ma dopo tutto la Spagna paga caro il gusto di aver una sovrana devota.

QUANTO POTRA' DURARE?

A Roma si avvicinano i tempi grossi. Mentre il potere temporale invoca l'aiuto da tutto il mondo, e si duole di non averlo ed accusa di materialismo quelli per lo appunto che dalla materia lo vogliono liberare, e prepara forse nuovi pronunciati contro la civiltà moderna e fa il proposito di combattere e spera di vincere, di trionfare sopra di lei, ribellandosi alla palese volontà di Dio che scorge l'umanità in suo cammino; i segni della dissoluzione si avvicinano. Alcuni de' mercenari raccolti a difendere il temporale contro ai cittadini romani disertano e si veggono percorrere le vie delle città italiane. Gli esuli romani sparsi pel Regno d'Italia, non sapendo ancora comprendere come la loro città sia aperta a tutto il mondo non ad essi, fanno massa ai confini e cercano di tornare alle case loro. Il Governo italiano, fedele alla consegna, ne li impedisce, altri ne imprigiona, altri ne disperde. Ma un tentativo fallito una volta non potrà riuscire un'altra? Anzi non dovrà desso riuscire? Avrà da farsi il Governo italiano sempre il carceriere ed il persecutore di gente, la quale cacciata dalla sua patria, vuole a buon dritto riconquistarla? Avrà il Governo italiano da offendere gli amici per difendere i nemici, da crearsi imbarazzi interni per sostenere un anacronismo, un potere avverso che cade da sè?

C'è di mezzo una Convenzione fra la Francia e l'Italia che consacra il *non intervento* di tutta l'Europa, e delle due potenze medesime a Roma finchè questa faccia il suo esperimento: ma se l'esperimento di esistere più a lungo non riesce? L'Europa, se togli la Spagna, non mostra alcun intendimento d'intervenire a Roma. L'Inghilterra, la Russia e la Prussia non vorranno di certo intervenire a favore del temporale, e saranno liete piuttosto che ciò finisca una volta e che anche la quistione del Tevere abbia un termine, e sia chiusa così per sempre l'era degli interventi in Italia, massimamente dacchè si presenta imminente la quistione orientale. L'Austria ha troppo da fare in casa sua a comporre la lite delle nazionalità, per ricominciare fuori di casa una lotta che sarebbe la sua rovina. Ora la Spagna che altro potrà fare fuori d'un viaggio della Regina a Roma? Ma Donna Isabella è dessa così salda sul suo seggio da poter intervenire a favore del Temporale? Non ha dessa ragione di temere una rivoluzione in casa il giorno in cui volesse correre la ventura per ottenere l'assoluzione delle sue vecchie e nuove debolezze? E Napoleone III, il quale aveva veduto raccogliersi a Roma sotto a Lamoricière un esercito di nemici suoi e fu contento che Cialdini lo battesse a Castelfidardo, può egli dissimularsi che l'esercito di sottano ora di nuovo raccolto a Roma lo si arma di proposito contro di lui? Chi gli dice che la pistola del Polacco fosse armata contro lo Czar o non piuttosto contro il Cesare delle Gallie, od anzi che non si volessero prendere due colombi ad una fava? Soffrirà egli che una quistione insoluta ed insolubile altrimenti che al modo di Alessandro sia causa perpetua di agitazione in Francia come lo è in Italia? Non vede egli che la spedizione di legittimisti e clericali a Roma è una spedizione contro l'Impero francese e contro il Regno d'Italia? Non lo confessano i suoi e nostri nemici, che agitano il mondo nella speranza di produrre il disordine, e che dal disordine, e che dal disordine ne nasca la reazione e la morte della libertà, e di essere chiamati in aiuto dai despoti ad ausiliarii nella loro lega contro ai popoli? Non comprende che la sola ragione di esistere dell'Impero è il bene del popolo, è il protettorato delle moltitudini, e che queste agognano a libertà e non vogliono più il dominio delle caste?

E così essendo, ed invecchiando egli ormai ed incerte presentandosi le sorti della sua famiglia, non dovrà un uomo cotanto abile nella sua politica pensare col Mosca, che: *Cosa fatta capo ha*, e che è giunto finalmente il momento di togliere di mezzo un imbarazzo per tutti? Mentre dura a Parigi tanta affluenza di popoli e di sovrani, che non sia venuto all'imperatore de' Francesi il pensiero di proporre una soluzione anche per Roma? Non l'ha del resto tale soluzione preparata lo stesso Pio IX?

Egli, che ha proclamato, conscio o no che fosse di quello che diceva, il grande principio che *ogni nazione si ritiri ad abitare entro ai suoi naturali confini*; che ha accettato e non mantenuto gli ordini rappresentativi, forma generale di governo di tutto il mondo civile; che ha mostrato di non saper reggere nè colla Costituzione, nè senza; che si lagna di essere abbandonato da tutti e che il mondo non si leva più per sostenere il Temporale; che pure ha fatto prova della buona volontà dei fedeli a provvedere ai suoi bisogni colle limosine; che invita a concorrere alla Santa Sede il Clero dell'universo mondo; egli che mentre si vede cadere disotto il non invidiabile trono di sovrano temporale, pure riceve omaggi da tutte le parti quale pontefice, non ha contribuito la sua parte alla soluzione?

L'Italia proclama la libertà della Chiesa. Essa fece già presentire, che lascierebbe liberamente ordinarsi le Comunità parrocchiale e la diocesana, e che non interverrebbe nella nomina dei parrochi e de' vescovi. Ci vuole poco adunque, perchè i fedeli d'ogni parrocchia provvedano al culto, alla Chiesa ed al Clero e si eleggano il loro parroco, perchè tutte le parrocchie contribuiscano i mezzi per il mantenimento della Chiesa diocesana, il cui capo sia eletto, come in antico, dal Clero e dal popolo; perchè tutte le diocesi contribuiscano al mantenimento della Chiesa metropolitana nazionale, presso cui sieno rappresentate in un consiglio permanente; perchè tutte le Chiese nazionali contribuiscano a mantenere la Chiesa universale, il cui capo cattolico possa appartenere a qualsiasi nazione, e sia l'eletto dei legati delle diverse Chiese nazionali, ed abbia privilegi ed immunità guarentite da tutta Europa nel suo San Pietro, nel suo Vaticano, nella campagna annessa, dove stia anche il Collegio di propaganda accresciuto coi mezzi di tutto il mondo cattolico.

Così la libertà della Chiesa cattolica sarebbe stabilita e piena, nessuna guarentigia mancherebbe al suo capo il quale si sarebbe liberato per sempre dalle brighe del Temporale e si riconcilierebbe col popolo e colla civiltà moderna, la quale non poteva di certo imbalsamarsi nel medio evo, essendo destino dell'umanità di progredire. Questa sarebbe una vera vittoria, perchè vittoria della Chiesa e di tutti i fedeli, non già vittoria, certo impossibile, di una casta contro tutti i fedeli, contro l'umanità, contro Dio. L'uomo che pronunciasse cotesta parola di pace dinanzi al clero di tutto il mondo il giorno di San Pietro avrebbe cominciato veramente il nuovo ordine di Provvidenza al quale egli alluse, avrebbe iniziato la conciliazione non soltanto tra popoli cattolici, ma in tutto il mondo cristiano, avrebbe confuso tutti i suoi nemici, consolato gli amici suoi, avrebbe operato la trasformazione della Chiesa nell'ordine dei fatti, come lo è in quella delle idee, accettando le forme rappresentative, le quali saranno ormai, più o meno corrette, le definitive per il mondo civile.

Ma se tale soluzione non si trova al Vaticano, perchè non si troverebbe altrove? Perchè un accordo tra Francia ed Italia non dovrebbe disporla in quanto a Roma? Perchè i governi basati sul reggimento rappresentativo non dovrebbero operarla, intanto nel dare alle Comunità parrocchiali e diocesane il Governo delle temporalità delle rispettive Chiese, eleggendo i proprii amministratori? Perchè tale principio, deposto già in un progetto di legge di una Commissione della cessata Camera, non rivivrebbe? Perchè ciò ch' è stato cominciato non si finisce?

Ma intanto dobbiamo far comprendere a tutti che l'Italia non deve essere costretta a lottare contro sè medesima e contro i sudditi del papa per mantenere il Temporale che cade da sè. Dobbiamo pensare che, se c'è qualcheduno da proteggere, sono le popolazioni. Dobbiamo invocare il nostro diritto di non avere nel bel mezzo del nostro Regno una causa continua di turbamenti e di disordini. Se i sudditi del papa vogliono governarsi da sè, quale diritto avremmo noi, od avrebbe l'Europa d'impedirli? Chi può negare ad essi di godere di quelle istituzioni di cui tutto il mondo gode? Perchè gli ordini rappresentativi esistenti in pressochè tutti gli Stati, nell'Austria medesima, in paesi appartenenti all'Impero ottomano, saranno esclusi da Roma? Perchè i Romani saranno gli

schiavi degli altri popoli, col protesto che lo scostumato Leone X vendeva le indulgenze ai loro antenati per la fabbrica di San Pietro? Nessun Romano penserà a distruggere San Pietro, o San Giovanni Laterano, o San Paolo, od a negare l'accesso ai pellegrini di tutto il mondo; i quali potranno continuare a depositarvi le loro offerte, ed a spendere i loro denari presso gli albergatori dell'eterna città; ma nessuno potrà credere che, mentre fu abolita la servitù in Russia e la schiavitù in America, debbano i soli Romani essere gli schiavi perpetui del mondo cattolico, di coloro che vogliono essere liberi in casa propria. Finchè i Romani stanno quieti e non si muovono, si potrà credere che sieno paghi di rimanere schiavi, e tollerare la cosa, quand'anche vi sia di mezzo il diritto dell'Italia di appartenersi tutta intiera: ma quale è il popolo libero e civile, che possa negare ai Romani il diritto comune quando essi lo chieggono? È adunque giunta l'ora di finirla, poichè la causa è giudicata e non domanda che l'esecuzione.

P. V.

Commemorazione di Custoza.

Oggi celebriamo noi pure, com'è di altre città, la commemorazione della battaglia di Custoza.

Essa, benchè non sia stata una vittoria divenne il preludio della nostra liberazione; essa ci rammenta l'impeto generoso e il valore de' nostri soldati; essa, se non per fortuna e merito raro di capitani, sarà dall'istoria ricordata come l'ultimo immane cozzo di Italiani e di stranieri sul suolo sacro della nostra Patria.

Oggi il nostro labbro non sa cantare inni di gioia; e più che questi, a noi si addice il funebre compianto per que' prodi, i quali, or fa un anno, da fuoco micidiale o da ferro nemico furono spenti. Oh noi liberi e avviati ad un avvenire più lieto, ripetiamo oggi i nomi e le gesta di que' prodi, e dedichiamo loro un pio sentimento di gratitudine imperitura.

E ad onorarne la memoria, facciamo voto di vivere concordi, operosi, degni figli d'Italia.

G.

PROGETTO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (TECCHIO)

nella tornata dell' 8 giugno

Scioglimento dei vincoli feudali nelle provincia Venete e di Mantova

(continuazione e fine)

Siccome però il par. 3 della legge 17 dicembre 1862 dava facoltà ai successori feudali di sciogliere anche prima di comune accordo, il nesso feudale sussistente fra loro, e di convertire in libera proprietà l'ente feudale; ne segue che, se cotesto accordo è avvenuto, lo scopo della legge trovasi già conseguito; il diritto dei chiamati è tramutato in un diritto perfetto e convenzionale: e però tali accordi vanno rispettati.

L'articolo 3 del progetto è testualmente riprodotto dalla legge 5 dicembre 1861.

Vi corrisponde anche l'articolo 4, ma con due aggiunte.

L'una si rese necessaria per far cessare il concorso dello Stato a mezzo della regia procura di finanza nelle liti di rivendicazione esercitate dai feudatari contro terzi possessori; concorso che, secondo fu esposto, era dai feudatari richiesto per vantaggiarsi dell'assistenza fiscale, che formava e forma l'oggetto dei maggiori reclami di quelle provincie; e che non ha più scopo nè giustificazione, quando lo Stato non si riserva alcun compenso per la perdita dell'alto dominio e rinunzia ad ogni suo diritto sul fondo.

L'altra aggiunta deriva dal bisogno di provvedere a quei pochi casi nei quali fu pronunciata la decisione di affrancazione, giusta il disposto della suddetta legge austriaca. Se queste decisioni non sono state eseguite, non costituiscono che un titolo di credito, al quale era equo rinunziare tostochè si rinunciava allo stesso credito, se non fosse ancora liquidato; la liquidazione non altera nè menoma la ragione politica per la quale si votava nel 1861 la rinunzia al compenso, ed ora la si ripete per le provincie della Venezia e di Mantova.

Ma se di già si fosse eseguito il pagamento del compenso liquidato, non sarebbe più il caso della rinuncia; e non vi è ragione per obbligare l'erario alla restituzione di quanto giustamente ha esatto. In questo caso però non è neanco giusto esigere dal vassallo, che avesse pagato tutte o gran parte delle rate della competenza di affrancazione, la continuazione del pagamento delle prestazioni, tanto annue quanto straordinarie, delle quali tratta l'articolo successivo. Lo indennizzo da lui pagato per l'affrancazione dei feudi enunciati nel par. 5 della legge 1862 rappresenta per l'appunto il capitale di codesto prestazioni; e pei feudi dei quali al par. 10 un capitale maggiore: sarebbe quindi una manifesta ingiustizia esigere da lui le prestazioni delle quali ha pagato il capitale, lo che costituirebbe un doppio pagamento, mentre, dagli altri vassalli non se n'esige che un solo. Se non ha pagato per intiero, è giusto che paghi quanto resta a compiere il capitale delle prestazioni, cui altrimenti fosse tenuto, e secondo le norme dell'art. 5.

Come nella legge del 1861 sono state conservate quali rendite fondiarie, le prestazioni annue o straordinarie in danaro od in generi, e determinato il modo di valutazione delle rendite in natura; così l'articolo 5 del progetto riproduce il corrispondente articolo di quella legge, e provvede pel pagamento ed affrancazione colle regole fissate dalla legge 24 gennaio 1864, n.ro 1636, vigente nelle altre provincie del regno.

L'articolo 6 riguarda il compenso dovuto ai signori privati e subinfeudanti. La legge del 1862 estendeva loro le regole del compenso attribuito allo Stato cui con ragione erano equiparati, perchè eguale era la perdita dei diritti per lo scioglimento del vincolo feudale; e nel par. 12 si disponeva sulla divisione, tra il signore del feudo e quello del subfeudo, dell'unico compenso cui il vassallo era tenuto.

Quando si parlò del presente progetto di legge sorse la questione, se limitandosi il diritto dello Stato alle sole prestazioni annue o straordinarie ed affrancabili a volontà del debitore, alla stessa misura dovessero assoggettarsi i signori privati e quelli del subfeudo; ovvero dovessero i medesimi continuare a percepire lo indennizzo, secondo le disposizioni più favorevoli della legge 1862.

Per la negativa si allegava che essi di già avevano acquistato diritto a quella misura; e che se lo Stato poteva rinunciare ad un suo diritto, non poteva, o per lo meno non era conveniente che ne imponesse ai privati la rinuncia a vantaggio di altri privati.

Ho però considerato:

Che il diritto dei signori privati e del subfeudo a quei modi di compenso era conseguenza dello stesso diritto accordato allo Stato; e quindi modificandosi il diritto di questo, si deve modificare il diritto di quelli che non ha una diversa ragione di essere, e non può dirsi un diritto loro acquisito, quando non lo hanno esperito;

Che i diritti dei quali godono — o consistono in prestazioni; e sono conservati come una proprietà fondiaria e privata, della quale avevano diritto a chiedere la conservazione: — o sono diritti soggetti a caducità, od altre pretese signorili derivanti dal regime feudale, e come conseguenza della signoria o giurisdizione altra volta da essi esercitata e della quale sin dal principio del secolo furono privati; e non hanno diritto a compenso, nella stessa guisa che non se n'è mai dato nelle leggi di altre nazioni;

Che i signori privati sono solamente le mense vescovili; ed i feudi di queste non sono veramente privati puri, avendo deciso la Commissione di allodializzazione, in virtù delle venete terminazioni, che ne spetta l'alto dominio allo Stato;

Che questi signori privati, e maggiormente i subinfeudanti, hanno un compenso nell'abolizione del vincolo pel quale erano soggetti allo Stato come primo signore:

Che sarebbe ingiusta una differenza fra i vassalli dello Stato e quelli dei signori privati, derivata soltanto dalla qualità del dominio diretto; mentre ritraggono dall'abolizione eguale vantaggio;

Che finalmente la nuova legge si propone, per ragioni d'interesse generale, la immediata libertà dei fondi, ed annienta o modifica le condizioni che supponeva la legge del 1862 per la liquidazione e pagamento dell'indennizzo nei paragrafi 14, 15 e seguenti: onde è resa impossibile l'esecuzione di compenso, altronde difficile e dispendioso, e sempre contrario alle provvidenze de quelle popolazioni reclamate, le quali miriamo a soddisfare col presente progetto di legge:

Vi propongo quindi di assoggettare i signori privati e dei subfeudi alle stesse misure disposte nell'interesse dello Stato.

L'articolo 7 del progetto *è la riproduzione* dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 1861 per la riserva dei diritti di proprietà o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della pubblicazione della legge, e per la conservazione delle istituzioni enfiteutiche.

Fu esternato l'avviso, doversi aggiungere in quest'articolo una disposizione con la quale, annullando o modificando il numero 2 del paragrafo 4, si estendesse la disposizione del numero 1 dello stesso paragrafo alle pretese di persone private, fondate nel diritto feudale; doversi cioè stabilire che tali pretese tornino inesperibili, se prescritte secondo le leggi civili, o dirette contro terzi possessori di buona fede ed a titolo oneroso. Si chiedeva queste disposizioni in vista delle molte liti introdottesi nel termine di tre anni, prefinito nel numero 2, per le quali erano molestati 10 mila abitanti nel solo Friuli.

Per quanto interesse destasse la condizione di tanto numero di possessori, non ho creduto potersi introdurre nella legge una disposizione per la quale si venisse ad annientare diritti di privata proprietà, dando alla legge un effetto retroattivo. La legge del 17 dicembre 1862 aveva di già stabilito una breve prescrizione in favore del terzo possessore di buona fede e con titolo oneroso: sarebbe ingiustizia colla nuova legge dichiarare inesperibile un'azione che si trovava di già introdotta in giudizio prima del 1862, o che lo è stata nel termine della legge del 1862 stabilito: e sarebbe uguale ingiustizia dichiarare incorsa la prescrizione, se fosse vero che per le leggi preesistenti l'azione o il fondo non vi erano soggetti. Tutte le volte che fu assoggettato alla prescrizione un diritto che prima non lo era, non si è mai resa operativa la prescrizione pel tempo anteriormente decorso. Non vi è alcuna ragione per allontanarsi nella specie del sistema seguito dal Codice civile, e che è conforme ai principi del diritto. Del resto è opinione pressochè generale che, cessato il concorso del fisco, e non si continueranno simili giudizi, o sarà facile terminarli con equo transazioni.

L'articolo 8 è una conseguenza dei precedenti: per effetto di essi viene resa affatto inutile l'opera della Commissione di allodializzazione, istituita in Venezia a tenore della legge austriaca e già sciolta nei suoi membri col regio decreto 10 ottobre 1866, numero 3230. Siccome però la detta Commissione era pure competente alla liquidazione delle prestazioni feudali, così, sopprimendola, ho riputato opportuno di dichiarare competenti i tribunali ordinari nelle questioni relative a tale liquidazione.

Dovevano del pari sopprimersi la Corte feudale e le Corti sussidiarie; tribunali eccezionali per giudicare dei feudi, che per la presente legge cessano di esistere. E per la stessa ragione era il caso di abrogare il paragrafo 86 della norma di giurisdizione vigente in quelle provincie, e la sovrana risoluzione 28 ottobre 1845, che regolano la competenza e la procedura particolare delle eredità feudali; ed occorreva provvedere per le ventilazioni pendenti, che non sono poche e quasi sempre di grave importanza.

Nell'articolo 10, colla formula consueta, sono mantenute in vigore le disposizioni della legge 17 dicembre 1862 che non sono contrarie alla presente legge; appunto per non pregiudicare alcuno dei diritti acquistati ai terzi possessori pel paragrafo 3.

Signori, la legge che vi propongo, sollecitata dalle popolazioni delle provincie della Venezia e di Mantova, è conforme alle esigenze dell'interesse generale e dei privati; fa loro sentire l'immediato affrancamento della proprietà territoriale come uno degli effetti benefici della politica libertà ed indipendenza, e le parifica alle altre provincie del regno, per quanto era possibile a fronte dei diritti conferiti con la legge del 12 dicembre 1862. Confido quindi che avrà favorevole il vostro suffragio.

Progetto di legge

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

Art. 1.

Sono aboliti, dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge, tutti i vincoli feudali che ancora sussistono nelle provincie della Venezia e di Mantova sopra beni di qualunque natura, compresi i vincoli derivanti da donazioni di principi.

Art. 2.

La proprietà e l'usufrutto dei beni soggetti a feudi, i quali per loro natura sono liberamente alienabili e liberamente trasmissibili per successione ereditaria, restano negli attuali investiti od aventi diritto alla investitura.

La piena proprietà delle due terze parti dei beni soggetti a feudi, che per loro natura non siano liberamente alienabili e liberamente trasmissibili per successione ereditaria, si consolida negli attuali investiti, od aventi diritto all'investitura; e la proprietà dell'altra terza parte è riservata al primo od ai primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della legge 17 dicembre 1862, ed ancora viventi al momento che la presente legge andrà in vigore. L'usufrutto della totalità di questi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto alla investitura durante la loro vita.

Rimarranno però fermi gli accordi che fossero stati stipulati a termini del paragrafo 5 della legge 17 dicembre 1862 fra le persone chiamate alla successione feudale.

Art. 3.

La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dagli attuali investiti, quanto dai primi chiamati contemplati nell'articolo precedente.

Art. 4.

Lo Stato non potrà, dopo la pubblicazione di questa legge, promuovere o continuare contro i possessori dei beni feudali alcuna procedura di caducità o riversibilità in virtù delle leggi e degli usi feudali, nè pretendere verun indennizzo o compenso per lo scioglimento del vincolo feudale, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Non sarà egualmente dovuto allo Stato il pagamento di alcuna competenza in virtù di decisioni di affrancazioni già emanate e non ancora eseguite al momento della pubblicazione della presente legge, salvo nella parte che riguarda il capitale corrispondente alle prestazioni di cui nell'articolo seguente.

Se la decisione di affrancazione è stata eseguita, e pagato lo intiero compenso dalla stessa stabilito, lo Stato non potrà esigere alcun'altra prestazione ordinaria e straordinaria alla quale era tenuto il vassallo. Se il compenso non fosse pagato che in parte, lo Stato esigerà quanto manchi a completare il capitale delle prestazioni, a norma dell'articolo seguente.

Art. 5.

Le annue prestazioni in danaro od in generi, che giusta i titoli d'investitura o la consuetudine feudale fossero dovute dai possessori dei beni feudali, saranno conservate come rendita fondiaria, e potranno essere dai debitori affrancate, pagando cento lire di capitale per ogni cinque di annua prestazione.

Le prestazioni in natura si calcoleranno in danaro, secondo i prezzi presi per base nel consimento; e se non furono apprezzate, in proporzione di quei prezzi.

Le prestazioni che vengano soddisfatte in modo di laudemio saranno riscattate, pagando la metà del laudemio medesimo. I pagamenti e le affrancazioni saranno regolati dalla legge 24 gennaio 1864, n. 1636, nei casi dalla stessa contemplati, al quale effetto sarà essa pubblicata nelle provincie della Venezia e di Mantova.

Art. 6.

I signori dei feudi privati non potranno quind'innanzi pretendere indennizzo o compenso veruno per lo svincolo del nesso feudale; salvi gli effetti delle sentenze di affrancazione passate in giudicato. Continueranno bensì ad esigere le prestazioni annuali, e le straordinarie di laudemio, o tolonio, loro dovute, giusta i titoli d'investitura o di consuetudine feudale, dai possessori di beni feudali, i quali potranno affrancarle, secondo è disposto nell'articolo precedente.

Art. 7.

Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali.

Parimente non s'intenderanno colpite dalla presente legge le istituzioni enfiteutiche ed altre simili che, sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi.

Art. 8.

È soppressa la Commissione di allodializzazione già instituita in Venezia.

Le questioni, che insorgessero per l'affrancazione delle prestazioni feudali od altri oggetti dipendenti da questa o dalla precedente legge, saranno promosse davanti i tribunali ordinari secondo le norme generali di competenza.

Art. 9.

Sono soppresse la Corte feudale in Venezia e le altre sussidiarie già esistenti.

Sono pure abrogate le disposizioni portate dalla sovrana risoluzione 21 ottobre 1845, ed il disposto del § 86 della norma di giurisdizione 20 novembre 1852.

Le ventilazioni di eredità feudali pendenti sono tolte; e gli atti d'masse saranno restituiti alle parti, rimesse ad esperire le loro pretese nella via ordinaria civile.

Art. 10.

La legge 17 dicembre 1862 è abrogata in quanto sia contraria alle disposizioni della presente legge.

Il tentativo di TERNI

Nessun partito vuole assumersi la responsabilità del fatto di Terni. Il *Diritto* «francamente disapprova» il tentativo dei giovani che volevano invadere il territorio romano; la *Libertà* dichiara che il partito d'azione non c'entra per nulla; e la *Nazione*, a quelli che ne danno come autore il *Comitato nazionale Romano*, oppone la più energica smentita. Nell'*Opinione* troviamo a questo proposito una lettera nella quale l'on. Checchetelli dopo aver detto che «la questione romana deve risolversi in Roma» aggiunge che, «qualunque sforzo fatto ai confini, se può soddisfare a qualche amor proprio individuale, può recar forse imbarazzi al Governo italiano, ma non già dischiuderci la via e molto meno le porte di Roma»

Accennato il tentativo la *Gazzetta d'Italia*, del 22, scrive:

Il Governo ha ordinato che i capi, dei quali non si conosce ancora il nome, siano tradotti a Firenze: gli altri saranno condotti alle carceri di Siena ed Arezzo, se pure non vi sono già giunti.

Oggi è stato ricondotti a Firenze un tale Faustini il quale aveva distribuito armi agli insorti e che si lamenta di essere stato ingannato. Si parla anche di un tale Perelli, ex-garibaldino, assai compromesso.

La *Nazione* del 23 aggiunge:

Ciò che abbiamo raccolto da informazioni che crediamo esatte e possiamo dirlo, si è che l'assembramento componevasi di circa 140 giovani; che pochi vestivano la camicia rossa, trenta circa erano armati e di tali fucili che tre soltanto fecero fuoco quando si scaricarono. Imbattutisi presso la Fara in un distaccamento di granatieri si fecero disarmare e arrestare senza opporre resistenza di sorta, tranne alcuni che si dispersero. Gli arrestati sono circa 80 quasi tutti di Terni.

ITALIA

Firenze. Il sig. Erlanger ha fatto sapere al ministero delle Finanze che è pronto di accettare quelle modificazioni al contratto stipulato sull'asse ecclesiastico, che l'on. ministro, dopo il rapporto della commissione, fosse per proporgli. *(Libertà).*

— La questione della ritenuta sulla rendita pubblica ha fatto capolino anche una volta alla Camera, e la Commissione pel bilancio del Ministero delle finanze tornava a proporla. L'onorevole ministro delle finanze ha proposta la questione pregiudiziale, la quale fortunatamente, dopo le savie osservazioni del Presidente del consiglio, è stata accolta e così rigettata la proposta poco lodevole della Commissione, per la quale, se fosse stata accettata, il nostro credito avrebbe risentita ancora una scossa funesta.

(Gazz. di Firenze).

Istria. Scrivono da Parenzo al *Cittadino*:

Nella notte della domenica scorsa, la nostra città fu funestata da scene scandalose. Un'onda selvaggia e furente invei contro a tranquilli cittadini che godevano d'un po' di fresco e d'un po' di musica nella Trattoria Paterlini, e si permise atti di violenza e minaccie d'ogni maniera, gridando fuori gli italiani, fuori i garibaldini. Nè paghi quegli insani delle grida e delle minaccie, passarono a percosse ed insulti, slanciarono pietre e bicchieri, scagliando-

si contro tutti nè avendo a vile di avventarvi anche contro i dilettanti filarmonici, quasi tutti individui giovanetti cari e ben accolti dall'intiera popolazione.

Tutto ciò seguiva presenti gl'u. rr. gendarmi i quali per quanto risulta dalle deposizioni, forse sorpresi dal fatto non seppero riconoscere e togliere la vera causa del tumulto, e quindi il loro intervento sembrò a taluni essere a favore dei provocanti.

In presenza di tali fatti la città tutta si commosse, l'autorità comunale raccolse relazioni e presentò formale denunzia all'autorità politica domandando opportuni provvedimenti.

Fino ad ora non fu presa alcuna misura decisiva, solo fu aperta l'inquisizione sui fatti e si procede negli esami. Non si dubita che l'autorità saprà rispondere ai bisogni ed alle giuste esigenze del paese, e saprà risparmiargli in appresso il rinnovamento di scene così affligenti e pericolose.

ESTERO.

Austria. Il direttore generale e dieci agenti della Compagnia della strada ferrata meridionale sono arrivati a Innsbruck, onde esaminare i lavori della linea del Brenner, che sono prossimi ad essere terminati, e per intraprendere la prima corsa di prova su questa nuova sezione. L'apertura solenne della linea del Brenner deve aver luogo entro l'estate corrente.

Francia. — Leggesi nella *France*:

« Si domanda quando potranno aver luogo i dibattimenti riguardo all'attentato del bosco di Boulogne. Credesi con qualche fondamento, che l'istruzione potrà esser chiusa negli ultimi giorni di questa settimana. Le energiche dichiarazioni di Berezowski, il quale persiste a sostenere ch'egli non ha complici, semplificano di molto l'informazione. Tuttavia si pretende che un numero abbastanza grande di persone furono interrogate nell'ipotesi che Berezowski non fosse non un attore isolato, ma faciente parte d'una cospirazione. Il prigioniero è tuttora alla Conciergerie. Non è vero ch'egli sia ora ammalato, come si buccinava; benchè abbia sofferto in seguito alle sue ferite, la febbre lo ha abbandonato a poco a poco ».

Prussia Nei cantieri del Tamigi si sta costruendo pel governo di Prussia una corazzata di straordinaria forza: sarà della portata di 5,938 tonnellate con una macchina della forza nominale di 1150 cavalli: porterà 30 cannoni, molti di questi di 30 tonnellate e del calibro da 800 libbre inglesi Si chiamerà *Wilhelm I.*

Messico. Le notizie dall'America sulla sorte dell'imperatore Massimiliano sono tuttora incerte. Secondo la *Debatte* di Vienna, Juarez opponevasi che Massimiliano fosse tradotto dinanzi ad un Consiglio di guerra, ma il generale Escobedo e il suo partito lo volevano.

Il generale Mejia, fucilato per ordine del juarista Corona, era un indiano puro sangue. Egli aveva guerreggiato a lungo, senza mai deviare dalle sue opinioni. La croce di commendatore della Legione d'onore aveva ricompensati i fedeli servigi da lui prestati alle truppe francesi. Due anni fa Mejia aveva rimesso in libertà lo stesso Corona, ch'egli aveva fatto prigioniero a Matamoras. Mejia era un ufficiale di gran valore, di straordinari talenti strategici e di magnanimi sentimenti.

Severo Castillo, a cui toccò una sorte eguale, non aveva egli pure a rimproverarsi nessuno di quelli atti di crudeltà che sono tanto famigliari ai generali messicani.

CRONACA URBANA E PROVINCIALE
e
FATTI VARII

Una petizione al Parlamento.

La onorevole Giunta Municipale di Udine convocava, sabbato scorso alle ore 6 pom., nella sala del Consiglio alcuni cittadini tra cui molti avvocati, per discutere sulla opportunità d'inviare una petizione al Parlamento circa oggetto di massima importanza provinciale, vale a dire circa il progetto di Legge presentato testè dal Ministro guardasigilli sull'abolizione dei feudi del Veneto e nella Provincia di Mantova. Quel progetto di legge è di già sott'occhio de' nostri lettori perchè stampato nell'ultimo numero e in quello d'oggi del *Giornale di Udine*.

L'assessore avvocato Paolo Billia con chiaro e logico discorso dimostrò lo stato delle cose in Friuli riguardo le questioni feudali, fece conoscere i punti saglienti del progetto ministeriale; conchiuse non essere questo sufficiente a togliere il male, e propose quindi l'invio d'una petizione, di cui lesse anche lo schema. La suddetta petizione, scritta dall'avvocato Billia, dimostra a tutta evidenza lo stato della quistione, e tende a proporre che nello svincolo dei feudi sieno rispettate le ragioni dei terzi possessori di buona fede.

Tutti gli astanti approvarono la massima d'inviare la petizione, se non che l'avv. Fornera fece alcune osservazioni circa la forma di essa, e circa il bisogno di accennare con maggior forza a quanto nel progetto del signor ministro guardasigilli sembra difettoso e mal rispondente al bisogno per cui s'invoca una Legge. Nella discussione circa la forma della petizione presero parte l'avv. Campiutti, il deputato Valussi, il dott. Pecile, e qualche altro, e si conchiuse con la nomina di una Commissione che si unisca all'assessore municipale avv. Billia per eseguire nella detta petizione quelle poche modificazioni che valgano a dare ad essa maggior brevità, ed insieme, in alcuni punti, maggior forza quale protesta della nostra Provincia, altamente interessata nell'argomento.

Per siffatta iniziativa s'abbia l'onorevole Giunta la meritata lode. Noi siamo certi che i nostri deputati al Parlamento vorranno unirsi alla Giunta e al paese per facilitare l'ottenimento dello scopo.

Elenco degli aspiranti al posto di Segretario comunale che in seguito agli esami scritti e verbali furono dichiarati idonei dalla Commissione appositamente istituita.

Nome		Punti		
Toso Antonio di Udine	con punti comples.	40	sopra	60
Maddalena Giov. Batt. di Fanna	»	57	»	»
Giandolini Aristide di S. G. di Nogaro	»	44	»	»
Cleani Giuseppe di Pinzano	»	51	»	»
Businelli Domenico di Cavasso	»	45	»	»
Gervasoni Gaetano di Magnano	»	46	»	»
Missio Giov. Batt. di Forgaria	»	51	»	»
Carnelutti Carlo di Cassacco	»	42	»	»
Foscolini Luigi di Manzano	»	46	»	»
Lodolo Antonio di Pozzuolo	»	52	»	»
Bortolotti Pietro di Majano	»	40	»	»
Marioni G. B. di Forni di sotto	»	54	»	»
Polo Biaggio di Forni di sotto	»	48	»	»
Della Mea G. B. di Raccolana	»	43	»	»
Stradolini Giov. di Gonars	»	45	»	»
Morandini Carlo di Marano	»	30	»	»
Fabris Antonio di Passeriano	»	41	»	»
Ciconi Silvio di S. Daniele	»	48	»	»
Andrighetto Angelo di Pordenone	»	52	»	»
Stabarin Sante di Pordenone	»	47	»	»
Zambano Pietro di Ragogna	»	41	»	»
De Luca Giacomo di Roveredo	»	54	»	»
Trevisan Bernardo di Pasiano	»	56	»	»
Cirello G. B. di Aviano	»	42	»	»
Cigolotti Francesco di S. Quirino	»	40	»	»
Anzil Paolo di Varmo	»	40	»	»
Ciani Carlo di Ciconico	»	43	»	»
Pussi Nicolò di Raccolana	»	40	»	»
Buzzi Mattia di Pontebba	»	49	»	»
Cojazzi Luigi di Roveredo	»	53	»	»
Buttolo Antonio di Resia	»	43	»	»
Cassetti G. B. di Udine	»	40	»	»
Foraboschi Giuseppe di Moggio	»	40	»	»
Tuti Tommaso di Gemona	»	41	»	»
Federli G. B. di Pordenone	»	51	»	»
Tomasettich Valentino di Cosizza	»	50	»	»
Comuzzo Luigi di Feletto	»	43	»	»

Il prof. Alfonso Cossa, Direttore dell'Istituto tecnico, essendo stato nominato (come già annunciammo) cavaliere dell'ordine mauriziano, ieri a sera tutti i professori di esso Istituto si adunarono all'*Albergo d'Italia* per festeggiare la ben meritata distinzione che il Governo del Re impartiva al loro illustre capo. E per dimostrargli in qualche modo la stima e l'affetto che a lui li stringono, ebbero il bel pensiero di presentargli la decorazione del suddetto Ordine.

Le benemerenze del direttore cav. Cossa per l'istruzione popolare, gli indefessi studii scientifici, la schietta ammirazione che per lui sentono i cittadini udinesi, sono circostanze che noi notiamo con molto contento. Difatti il bene di un Istituto d'istruzione dipende in massima parte dallo zelo del capo e dalla fiducia che docenti e discenti ripongono in esso, come anche dal conforto che viene dall'opinione pubblica.

CORRIERE DEL MATTINO

L'ultimo numero dell'*Opinione* reca: «Dicesi che la Commissione sull'asse ecclesiastico mantiene le disposizioni della legge 7 luglio 1866 aggiungendo che i censi, livelli, ed enti ecclesiastici soggetti alla conversione vadano in favore del fondo culto. Rispetto alle prebende parrocchiali non si proporrebbe dalla Giunta alcuna innovazione. Siccome l'alienazione dei beni deve compiersi nel corso di parecchi anni la Commissione proporrebbe di accordare al Governo facoltà di emettere titoli di credito, come sarebbero le obbligazioni fondiarie estinguibili in un numero determinato di anni col prodotto del prezzo de'beni istessi. L'emissione dovrebbe farsi per metà mediante sottoscrizione pubblica all'interno; per l'altra metà potrebbe farsi per trattative private con pubblici stabilimenti di credito nell'interno e con case estere. Si aggiunge che la Commissione riconoscendo che la emissione di titoli nella presente condizione della finanza dovrebbe farsi a patti onerosi, voglia proporre che tale operazione si differisca finchè non siansi votati nuove tasse o modificazioni di tasso vigente assicuranti alle finanze una maggiore entrata di 80 milioni. La Commissione sull'asse ha eletto a relatore Ferraris. »

La *Gazzetta di Firenze* dice a questo proposito che il più perfetto accordo regna tra la Commissione ed il presidente del Consiglio.

L'*Italie* aggiunge che l'onorev. Ferraris sarà in grado di presentare la relazione mercoledì o giovedì.

Secondo lo stesso giornale fra breve sarà distribuito agli uffici il progetto di legge sulla tassa di macinato.

Le economie sul bilancio della guerra superano quelle di tutti gli altri bilanci uniti assieme. Ad 8,928,558 lire di economia proposte dalla Commissione, bisogna aggiungere 6,365,000 derivanti dal ritardo nella leva sui nati del 1846.

La voce che il generale Pallavicino in un accesso di gelosia avesse ucciso la moglie, è smentita. Anzi i giornali di Firenze pubblicano una dichiarazione dei deputati San Donato, Mariotti e Corte, nella quale smentiscono anch'essi tale notizia ed aggiungono che « la vita coniugale di questo distinto generale è invidiabile per devozione, affetto e concordia. »

Sui disordini successi a Verona in occasione della festa del *Corpus Domini*, i giornali di quella città non danno molti schiarimenti. L'*Arena* dice: « il risultato unico a cui siam giunti colle nostre ricerche è la confusione... V'ha questo di sufficiente e di certo che la processione fu interrotta e scompaginata, piuttosto per improvviso timor panico di coloro che ne formavano parte, che non per azioni dirette dalla folla a compromettere la sicurezza personale del clero e di quanti lo seguivano o precedevano. » Anche l'*Adige* conferma che il disordine fu conseguenza del timor panico più che di atti positivi. I carabinieri fecero quattro o cinque arresti: il prefetto emanò un proclama ove raccomandò la tranquillità ed il rispetto alle leggi, e tutto finì così.

L'*Opinione* ha da Monsummano, li 21 giugno:

Stamattina è qui giunto il generale Garibaldi coi suoi figli da Signa. Egli si è qua recato per esperimentare l'azione dei rinomati bagni a vapore della *Grotta*, di proprietà dei nobili coniugi Nencini-Giusti. I proprietari, il sindaco, la Giunta, la banda musicale e tutti gli abitanti dell'insigne terra di Monsummano, non che quelli di queste amene campagne, concorsero a festeggiare l'arrivo dell'illustre generale, che si è mostrato molto soddisfatto della generosa ospitalità dei signori Nencini-Giusti e dell'amorosa accoglienza fattagli da questi abitanti.

La *Libertà* smentisce la voce corsa di una tremenda sventura che si diceva toccata al Mordini e che noi pure, con ogni riserva, riportammo da un giornale milanese.

Giova che tutti sappiano che certi preti italiani, che vanno pellegrinando a Roma, si vanno facendo a meno del passaporto italiano: avendo la Corte di Roma disposto ch'essi possano entrare nei felicissimi stati con un semplice foglio di consenso del vescovo, o del parroco, i quali naturalmente non lo concedono che a due patti; primo si è quello di essere affiliati alla santa congiura contro questo eretico regno d'Italia; secondo poi è quello di consacrare la metà della somma, ch'essi risparmiano facendo a meno del passaporto italiano, a favore del danaro di S. Pietro! Senza dubbio la è un'invenzione ingegnosa: far risparmiare ai preti la metà del prezzo del passaporto, togliere una tenue risorsa al nostro governo, e accrescere l'entrata dell'obolo di S. Pietro: chi non ne converrebbe?

Scrivono da Firenze alla *Finanza*:

Il nuovo codice penale è stato condotto a termine dalla commissione incaricata di compilarlo. Finora in tutte le provincie italiane meno le venete e le toscane, è in vigore il codice piemontese. Trattandosi di unificare la legislazione penale di tutto il regno, non potevasi non tener conto dell'abolizione della pena di morte in Toscana. Per quanta autorità avesse il voto del Senato contro l'abolizione della pena di morte pure non si poteva ristabilirla in Toscana, dove non esiste, e non si poteva mantenere nelle altre provincie, quando nelle toscane era abolita. La pena di morte fu adunque depennata dal codice novello, sostituendovi la relegazione all'ergastolo per tutta la vita.

— Se le nostre informazioni che ci vengono trasmesse da Firenze sono esatte, nel progetto di legge sulla contabilità, elaborato dalla commissione all'uopo prescelta, prevalse il sistema della contabilità napoletana. Però il controllo fu mantenuto nella Corte dei conti e quindi può dirsi che al controllo manca gran parte della sua efficacia e che non si ha un sistema perfetto il quale sorprenda e colpisca le malversazioni sul nascere. In una parola, il progetto di legge, che andrà a discutersi, innova la nostra viziosa contabilità, ma non raggiunge quella perfezione, che era troppo facile conseguire assegnando alla Corte dei conti quella parte che le spetta senza esagerarla.

Telegrafia privata.

AGENZIA STEFANI

Firenze, 24 giugno.

CAMERA DEI DEPUTATI

Tornata del 22 giugno.

Si discute il bilancio della guerra.

Civinini chiede che le massime proposte dalla commissione non si discutano ora, ma si rinviino alla discussione del progetto di riordinamento dell'esercito e al bilancio del 1868.

Corte e Farini si oppongono, sostenendo non essere radicali le proposte presentate dalla commissione.

Griffini dice che la commissione sul riordinamento dell'esercito non si oppone alle massime della commissione del bilancio.

Carini combatte la commissione.

Fambri spiega le proposte della commissione e le riduzioni ammontanti a 19 milioni.

I ministri della guerra e dell'interno, e Bixio sostengono non potersi ora discutere le massime toccanti agli organici; chiedono si deliberi sulle proposte relative ai capitoli in cui le economie proposte non compromettono l'ordinamento generale.

Dopo varie repliche di opponenti e sostenitori è approvata la proposta Sammíniatelli che stabilisce che, riservata la discussione delle massime generali, si passa alla discussione delle economie proposte nei capitoli.

Costantinopoli, 21 Assicurasi che Fuad pascià ricusò di accondiscendere alle proposte contenute nella nota collettiva delle potenze avendo Omer pascià fatto prevedere prossima la pacificazione di Candia. Il Sultano è partito per la Francia.

Varsavia, 21. Un ukase ordina di sospendere la confisca dei beni di quelli che presero parte all'insurrezione purchè questi beni non siano già iscritti come proprietà dello Stato.

Vienna, 21. Un rescritto imperiale concede piena amnistia a tutti i condannati politici dal 13 marzo 1848 in poi.

Parigi, 21. *Corpo legislativo.* Rhouer dice che il governo riconoscendo la necessità di aggiornare la Camera è d'avviso di mettere all'ordine del giorno la discussione del bilancio e di rinviare le altre leggi alla prossima sessione che aprirebbesi il primo novembre Rhouer protesta contro l'idea che tale proposta sia una dilazione delle promesse liberali dell'imperatore. Dopo le osservazioni di Olivier, di Thiers e di altri, la Camera adottò la proposta con 210 voti contro 84.

La discussione del bilancio comincierà mercoledì.

La Camera cominciò quindi a discutere il progetto di crediti supplementari del 1866.

Berryer domanda comunicazione dei documenti relativi al Messico; Rhouer risponde che una comunicazione nelle attuali circostanze avrebbe inconvenienti di cui il governo non vuole accettare la responsabilità.

Costantinopoli, 22. Il Sultano è partito; arriverà mercoledì a Napoli.

N. York, 22. Sant-Anna fu arrestato a Sisal dagli Juaristi.

Bruxelles, 23. Un telegramma dell'*Indépendance* da Braila 20, annuncia essere scoppiati gravi torbidi in Bulgaria. Gli insorti comparvero presso Siston e Sofia alle gole dei Balcani. Ebbero luogo parecchi scontri colle truppe.

Le autorità armano gli abitanti turchi, tartari e circassi con ordine di ridurre al dovere gli insorti 1).

Lisbona, 22. La Camera adottò il progetto per l'abolizione della pena di morte pei crimini civili con 98 voti contro 2.

1) *Di queste notizie noi parliamo nel Diario di oggi, essendoci state recate, due giorni fa, dai giornali di Vienna.*

BORSE

Parigi del	21	22
Fondi francesi 3 per 0[0 in liquid.	69 62	69.57
» » 4 per 0[0	98.80	98.75
Consolidati inglesi	94 1[4	94 3[8
Italiano 5 per 0[0	52.80	52.65
» » fine mese	52.70	52.70
Azioni credito mobil. francese	386	380
» » » italiano	—	—
» » » spagnuolo	271	271
Strade ferr. Vittorio Emanuele	75	75
» » » Lomb. Ven.	401	401
» » » Austriache	485	483
» » » Romane	80	87
Obbligazioni	121	125
Austriaco 1865	328	328
id. in contanti	331	332

PACIFICO VALUSSI
Redattore e Gerente responsabile.

(*Articoli comunicati* *))

Municipio di Castions di Strada

Dichiariamo noi sottoscritti che in occasione del grande incendio seguito in Castions nel 3 Giugno corr. fra gli altri danneggiati fu tocco anche un certo Giovanni Fabello, il quale, assicurato con la prima Società Ungherese (autorizzata con decreto reale) rappresentata in Udine dal sig. Antonio Fabris ove questi si portò subito nel paese stesso con tutto zelo e premura a verificare e liquidare il suddetto danno del fabbricato con uniti effetti mobili tanto incendiati che guastati; lasciando ancora una piccola somma a questo Municipio per chi con tutta premura si prestarono a spegnere l'incendio che minacciava estendersi; come gli contò il pronto pagamento al danneggiato Fabello il quale dichiarava apertamente e con tutta sincerità d'essere stato alquanto sodisfatto al sudetto compenso ricevuto applaudendo tanto la Società che il Fabris che la rappresenta.

Dal Municipio di Castions di Strada li 9 Giugno 1867

Il Danneggiato	La Giunta	Il Sindaco
Fabello Giov.	*Venuti Carlo*	*Magani.*

(*L. S.*)

*) *Per questi articoli la Direzione del Giornale non assume altra responsabilità tranne quella voluta dalla Legge.*

ANNUNZI ED ATTI GIUDIZIARII

PREZZI CORRENTI DELLE GRANAGLIE

sulla piazza di Udine.

dal 17 al 22 giugno.

Prezzi correnti:

Frumento venduto dalle	al.	16.—	ad al.	17.—
Granoturco	»	9.25	»	10.25
Segala nuova	»	7.—	»	7.30
Avena	»	10.50	»	11.—
Fagiuoli	»	11.—	»	12.50
Sorgorosso	»	4.—	»	—.—
Ravizzone	»	9.—	»	12.—
Lupini	»	—.—	»	—.—
Frumentoni	»	9.70	»	10.30

N. 10108. p. 2

EDITTO.

La r. Pretura in Cividale rende noto all' assente d' ignota dimora Giusto Binutto di Attimis avere Antonio Leonarduzzi oggidì in di lui confronto ed in confronto di Caterina Verzegnassi prodotta petizione pari data e N. per pagamento di it. lire 282.93 in causa di generi conceduti da 9 Giugno 1860 a 20 febbraio 1867 e che sopra detta petizione venne fissata la comparsa per il giorno 5 Agosto ore 9 ant. e che per non essere noto il luogo di sua dimora gli venne a di lui pericolo e spese deputato in curatore quest' Avv. dott. Carlo Podrecca, onde la lite possa procedere nei sensi del vegliante regolamento Giudiziario.

Si eccita pertanto esso assente d' ignota dimora Giusto Binutto, o a comparire in tempo personalmente, o a fornire dei necessarii mezzi di difesa l'istituitogli patrocinatore, ovvero ad indicare egli stesso un nuovo rappresentante, ed infine a fare tuttociò che crederà più conforme al suo interesse, dovendo in caso diverso ascrivere a sè medesimo le conseguenze della propria inazione.

Il presente si affigga in quest' Albo Pretoreo, nei luoghi di metodo e s' inserisca per tre volte nel *Giornale di Udine*.

Dalla R. Pretura
Cividale, 21 maggio 1867.

Il R. Pretore
ARMELLINI.

A. Mulloni.

No 2186. p. 1

EDITTO

Si notifica agli assenti Odorico e Giacomo q. Antonio Buttolo di Resia che li Giovanni e Giuseppe fu Eugenio Buttolo di detto luogo minori rappresentanti dal Curatore Avv.to Dell' Angelo, hanno prodotta in di loro confronto e di altri consorti a questa R. Pretura la Petizione 17 Giugno 1867 N. 2186 nei punti:

I. di manifestazione giurata della sostanza abbandonata dal fu Antonio Buttolo detto Zuccola.

II. di comprensione nella manifestazione di enti determinati.

III. di comprensione nell' asse del fu Antonio Buttolo di quanto risulterà dai punti I. e II.

IV. di divisione, rifuse le spese, — e che per non essere noto il luogo di loro dimora venne ad essi deputato in curatore quest' Avv.to D.r Giacomo Scala, e di loro pericolo e spese, onde la causa possa secondo il vigente Giudiziario Regolamento pronunciarsi come di ragione, — fissata all' uopo l'A. V. del dì 5. Agosto p. v. ore 9 ant.

Vengono quindi essi Odorico e Giacomo q. Antonio Buttolo eccitati a comparire in tempo personalmente, ovvero a far tenere al deputato curatore i necessarj documenti di difesa, od istituirvi essi stessi un' altro Curatore, oppure produrre quelle determinazioni che reputassero più conformi al proprio interesse, altrimenti dovranno attribuire a loro medesimi le conseguenze della loro inerzia.

Si pubblichi per tre volte nel « Giornale di Udine ».

Dalla R. Pretura
Moggio li 17 Giugno 1867.

Il Reggente
D.r B. ZARA.

Banca del Popolo

(Sede centrale Firenze)

Succursale di Udine.

AVVISO

L' ufficio della Banca del Popolo di Udine situato in contrada Barberia N. 993 è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 12 merid. per le seguenti operazioni:

Depositi di risparmi.
Prestiti su cambiali
Prestiti su pegni di carte di valore
Sconti e cambii
Conti correnti fruttiferi e infruttiferi.

Il direttore L. Rameri

N. 5100

MUNICIPIO DI UDINE

Il Comune di Udine ha disponibile una quantità di mobili, effetti da letto, lenzuola, coperte ecc. che prima servivano per gli alloggi dell' Ufficialità di Guarnigione e per il Casermaggio Comunale.

Avendosi determinata la vendita, se ne porge avviso ai singoli Comuni per quelle provviste delle quali abbisognassero.

Udine, 24 maggio 1867.

Il ff. di Sindaco
A. Morelli-Rossi

RAPPRESENTANZA

Nel Veneto, Istria e Dalmazia dei Bacologi sig. Antonio Albini e Carlo Orio di Milano.

Coi primi del passato Maggio il distinto Bacologo Cav. Carlo D.r Orio ha intrapreso il suo terzo viaggio pel Giappone colla lusinga di ottenere quest'anno la facoltà d' invigilare personalmente la confezione della semente in quelle località.

Anche quest' anno il sig. Antonio D.r Albini sta confezionando in Brianza una rilevante partita di semente proveniente dai bozzoli color zolfino ottenuti dai cartoni originari Giapponesi.

I brillanti risultati che vannosi ottenendo, specialmente dai cartoni verdi tanto originarj che riprodotti, animarono questi signori ad estendere sopra una più vasta scala le rispettive operazioni chè, così divise, il disimpegno riesce più diligente e più sicuro.

A questo effetto si ricevono a tutto il corr. Giugno le sottoscrizioni delle azioni alla Società Bacologica Carlo Orio e comp. per l'importazione diretta di seme bachi da seta del Giappone per la primavera 1868, ed in base allo Statuto sociale 22 Febbrajo p. p

Le commissioni cartoni originarij dal Giappone verso anticipazioni di lire 4 l' uno e di semente di prima riproduzione a bozzolo color zolfino verso anticipazioni di lire 2 l'oncia di 27 grammi.

I prezzi dei cartoni della Società C.o Orio e Comp. saranno fissati al puro costo, più lire 1. 50 l' uno di provvigione, nel più breve termine possibile e moderati come il solito, del che i signori allevatori da tanti anni ne hanno prove indubbie.

Le commissioni pel Veneto si ricevono dai soliti signori incaricati.

Vicenza 1. Giugno 1867.

C. RIZZETTO.
Rappresentante

Per **Udine** *rivolgersi in Contrada delle Erbe al N.* 989 *rosso,*

500,000 FRANCHI

COME PREMIO PRINCIPALE

da guadagnare nella grande Estrazione del Prestito a Premi delle Strade ferrate e Navigazione a vapore, quale avrà luogo

il 1. luglio 1867.

15000 cartelle devono guadagnare senza dubbio nel suddetto giorno i seguenti 1500 premi:

1 da franchi 500,000; 1 da franchi 80,000; 1 da franchi 40,800; 2 da franchi 10,000; 2 da franchi 5,000; 2 da franchi 3000; 4 da franchi 2000; 37 da franchi 800 e 1450 da franchi 320.

Ogni cartella estratta deve infallibilmente ottenere uno dei sopradetti premii; e nessun'altra Lotteria di Stato offre tanta probabilità di guadagni di un' importanza simile.

Valida per questa prossima Estrazione:

Una mezza cartella costa	L. it.	10
Una intiera » »	»	20
Sei intiere cartelle costano	»	100

Le ordinazioni devono essere accompagnate col valore in francobolli, coupons o biglietti della Banca Nazionale Italiana e saranno eseguite con più grande prontezza come anche sarà spedito *gratuitamente* e *franco* il listino di estrazione.

Il Banco di Lotteria
G. M. Mayer
a Francoforte s.M. (Prussia).

LA DITTA
LESKOVIC e BANDIANI
DI UDINE
Avvisa

che è tuttora ben provvista di

ZOLFO

in modo da poter soddisfare alle occorrenze per la seconda e terza zolforazione di questa Provincia.

SOTTOSCRIZIONE
CARTONI SEME BACHI
GIAPPONESI
ORIGINARI.

Si ricevono le Commissioni presso l' incaricato *Arrigoni Alessandro* in Udine contrada Filippini N. 1822 nero.

SULLA PIU' RETTA INTELLIGENZA

DELLA

LEGGE 17 DICEMBRE 1862

SULLO

SVINCOLO DEI FEUDI

NEL VENETO E NELLA PROVINCIA DI MANTOVA

nella pratica sua applicazione

NONCHE'

DELLE LEGGI 13 DICEMBBE 1586

E

29 MAGGIO 1587

SULLA PRESUNZIONE FEUDALE

OPINIONE

DI

ISIDORO BOERIO

già Commissario di I. Classe d Intendenza delle Finanze, ora in quiescenza.

Si vende da Paolo Gambierasi al prezzo di cent. 50.

FONDACO E SMERCIO

all' ingrosso e al dettaglio nella Farmacia reale di **A. FILIPPUZZI** in Udine.

ACQUE MINERALI

delle migliori fonti nostrane ed estere, come: *Recoaro giornaliera, Catulliana, Valdagno, Rabbi, Salsojodica di Sales, Salsojodica di Loreta, Salsojodobromica del prof. Ragazzini, del Tettuccio, di Boemia di Selter. ecc.*

Si ricevono commissioni per acque minerali d'ogni, parte, se eventualmente non esistessero nei magazzini, come pure per *fanghi minerali* d'Abano, e si dispensano *bagni solforosi a domicilio*, in bottiglie contenenti un liquido capace per due bagni. La farmacia è sempre fornita di tutte le specialità medicinali le più accreditate d'Europa e di recente ha ritirato il proprietario un assortimento di prodotti igienici a condizioni che per essere di gran lunga più vantaggiose delle altre si meritano l'attenzione del *pubblico*, e dei signori *farmacisti* corrispondenti della *ditta suddetta*.

Più tiene la suddetta farmacia grande deposito del *Misto salino* per *bagni marini* a domicilio del farmacista Fracchia di Treviso, nonchè del *bagno salsobromojodico* di Pianeri e Mauro di Padova e così pure delle bottiglie contenenti i sali ed altre sostanze per il *bagno iannico-arsenico-ferruginoso* a domicilio dei signori Castrini e Mazzi di Verona, riconosciuto da parecchie autorità mediche utilissimo in varie malattie in sostituzione ai bagni di Levhico come lo comprovano numerose attestazioni mediche e private.

ELISIR POLIFARMACO
DEI MONACI DEL SUMMANO.

Mezzo cucchiaio da tavola al giorno di questo composto d'erbe del monte Summano per la cura di Primavera.

Si vende a Piovene, distretto di Schio (nel Veneto) al prezzo di franchi 1.80 *verso vaglia postali, con deposito dai signori* **Fratelli Alessi in Udine,** *ed in tutte le principali città d' Italia e fuori.*

INJECTION BROU

gienica infallibile e preservativa, la sola che guarisce senza rimedii. Trovasi nelle principali farmacie del globo, A Parigi presso BROU, boul Magenta 18. Richiedere l'opuscolo (20 anni di successo).

POLVERE ANTIFEBBRILE JAMES

4) Dal 1745 preparata dalla Casa *F. Newbery* e figli, 45, St-Pauls Church Yard, Londra. Questa Polvere è la sola preparata dietro l' unica ricetta lasciata dal fu *Dott. James* per la guarigione delle febbri periodiche ed altre malattie infiammatorie. È il più potente diaforetico conosciuto, ed in casi d' infreddatura reca immediato sollievo. Unico ricevitore per tutta l' Italia signor G. AMBRON, domiciliato a Napoli. Vendita a UDINE sig. Fabbris farmacista e dai seguenti depositarii: *Milano*, farmacia Bava. *Firenze*, L. F. Pierri. *Bologna*, Zarri. *Venezia*, Cozzarini droghiere. *Padova*, Pianeli e Mauro farmacia reale. *Verona*, Paoli farmacista. *Mantova*, Regnelli. *Brescia*, Girardi successore Gaggia e dai principali farmacista del regno.

Udine, Tipografia Jacob e Colmegna.